

MASSIMILIANO FABIANI - EZIO BONANNI

Il danno da amianto

Profili risarcitori
e tutela medico-legale



GIUFFRÈ EDITORE

nuova più ampia accezione". In verità il "vuoto di tutela", a nostro sommo avviso, è rimasto perché di lasso di tempo tra lesione e morte si continua a discutere. Forse la positiva novità è rappresentata dal riconoscimento della sofferenza psichica patita dal soggetto come di "massima intensità" e dal conseguente risarcimento della stessa sotto la voce del danno morale. Ecco che allora, dopo tanto immobilismo, finalmente la giurisprudenza di merito e di legittimità iniziano a prendere come riferimento certamente l'intensità della sofferenza patita dalla vittima prima del decesso e la consapevolezza della inevitabile fine indipendentemente dal lasso intertemporale tra lesione e morte, ma "anticipando", questa volta, il momento in cui il soggetto, indipendentemente o meno dalla lesione, percepisce e prende purtroppo contezza dell'approssimarsi della morte.

Casistica

a) La tragedia di Soverato e la tutela del danno da perdita della vita

Già la sentenza n. 1072 del 18 gennaio 2011, emessa dalla Suprema Corte, ha ripreso e ribadito con forza il principio della intensità della sofferenza, facendo propri i richiami della nota e citata sentenza 4783/2001, secondo cui in caso di danno da uccisione è risarcibile ai familiari *jure hereditatis* il danno psichico subito dalla vittima, dopo il decorso di un intervallo di tempo anche molto breve tra le lesioni e la morte, quando si è accertata una sofferenza di tale intensità da configurare nella percezione della vittima un danno catastrofico ma finalmente, con ordinanza del 23 febbraio 2012 emessa dalla II Sezione del Tribunale di Catanzaro, il Giudice Tallaro compie una meticolosa e puntuale analisi delle modalità con le quali hanno trovato la morte tredici persone ospiti, tra i quali molti disabili e anziani, del camping calabrese "Le Giare" nel dicembre 2000. La sentenza⁽³⁴⁹⁾ prende in esame proprio il profilo critico del lasso intercorrente tra lesione e morte. Occorre brevemente ripercorrere il fatto. Il 10 dicembre 2000, in località Soverato in Calabria, in conseguenza della esondazione del torrente Beltrame, trovano la morte tredici persone per asfissia, come detto in gran parte disabili e anziani, alloggiati presso il Camping "Le Giare". Tralasciamo l'ex-

³⁴⁹⁾ Commentata dal dott. Giuseppe Buffone sul sito on-line www.dirittoegustizia.it nel marzo 2012.

cursus processuale e l'analisi delle singole poste risarcitorie compiute dal Tribunale, segnalando solo che è stato riconosciuto sia il danno *jure proprio* che quello *jure hereditatis*, per evidenziare, principale profilo che ci interessa perché connesso alla consapevolezza del decesso da parte della vittima, come il Giudice abbia individuato come l'annegamento in acqua dolce debba essere scorporato in cinque fasi: 1) fase di sorpresa; 2) fase della resistenza; 3) fase della dispnea respiratoria; 4) fase apnoica; 5) fase terminale. Fasi dopo le quali avviene la morte del soggetto in un intervallo di tempo tra i 3 e i 12 minuti. Come evidente le povere vittime dell'annegamento, proprio per la peculiare condizione fisica e per le modalità del decesso, si resero conto della inevitabile fine in modo lucido ma prima e verosimilmente senza subire alcuna lesione o lesioni tali da portarli a morte certa (situazione simile a quella del mesotelioma pleurico, che porta rapidamente a morte la vittima per soffocamento). L'intensità della sofferenza fu percepita non appena l'acqua iniziò a trascinare via i corpi dalla terra ferma: ciò conferma che tutelare la vita umana si può e si deve indipendentemente da "diktat" giurisprudenziali non in linea con le normative sovranazionali. Come sostenuto dal dott. Buffone, nel citato commento, "la verità è probabilmente, che la costruzione del danno morale terminale è destinata a sgretolarsi e a non reggere poiché, essenzialmente, ciò che si guarda nell'approccio risarcitorio non è la sofferenza del defunto bensì il fatto che sia stato privato della sua vita. Da qui l'opportunità di infrangere il dogma dell'irrisarcibilità in capo al deceduto della perdita della sua vita e di attribuire il danno attualmente riconosciuto come morale, a titolo di danno non patrimoniale da lesione del bene della vita, che resiste al suo dante causa quante volte ci sia una sfera giuridica soggettiva che eredita quella posizione decapitata del suo primario e supremo diritto. Peraltro la tralaticia argomentazione per cui — essendo strettamente connesso alla persona del suo titolare, non se ne potrebbe concepire la autonoma risarcibilità quando tale persona abbia cessato di esistere — andrebbe oggi superata alla luce della Legge 15 ottobre 2008, n. 179⁽³⁵⁰⁾, nel cui Preambolo si legge che — il diritto di ogni persona alla vita è un valore fondamentale in una società democratica — e si legge pure l'invito agli Stati sottoscrittori a — rafforzarne la protezione. Ebbene, nel mutato contesto normativo, dovrebbe ritenersi

³⁵⁰ Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 novembre 2008, n. 263, che ratifica e dà esecuzione al Protocollo n. 13 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali fatto a Vilnius il 3 maggio 2002 (abolizione della pena di morte). In vigore dal 1 luglio 2009 come da comunicato 20 gennaio 2010 del Ministero degli Affari Esteri pubblicato in Gazzetta Ufficiale 20 gennaio 2010, n. 15.

ammissibile (quale misura rafforzativa della protezione della vita) l'azione risarcitoria *iure hereditatis* del superstite per richiedere il danno da perdita della vita subito dal *de cuius*".

**b) Industrie aeronautiche meccaniche e mesotelioma pleurico
(Cass. n. 9238/2011)**

E con riferimento alla risarcibilità dei danni subiti dalle vittime secondarie del lavoratore che è rimasto vittima di patologie asbesto correlate a seguito del lavoro svolto presso una nota industria aeronautica meccanica, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la Sentenza n. 9238 del 22 aprile 2011, ha chiarito come si debba aggiungere alla 'integrale riparazione' della 'effettiva entità del pregiudizio', 'valorizzando pertanto, nell'ottica di un risarcimento personalizzato, la penosità della sofferenza, le quotidiane difficoltà, le cure estenuanti e l'assenza di ogni prospettiva di guarigione, proprie di una persona affetta da una grave forma tumorale maligna ad esito infausto, che lo aveva condotto alla morte dopo quasi tre anni di malattia' e affermando il diritto agli eredi 'di un danno non patrimoniale *iure hereditatis*' e al tempo stesso con il 'contestuale riconoscimento *iure proprio* di un danno non patrimoniale per la morte del congiunto' e il relativo quarto motivo del ricorso veniva pertanto rigettato poiché ⁽³⁵¹⁾ "viene qui in rilievo la tutela riconosciuta ai soggetti che abbiano visto lesi i diritti inviolabili della famiglia (articoli 2, 29, 30 Cost.) a seguito della perdita del rapporto parentale; situazione dalla quale palesemente possono emergere danni non patrimoniali tutelabili ex articolo 2059 c.c. e per la cui liquidazione devono essere considerati un complesso di elementi (età della vittima, grado di parentela, particolari condizioni della famiglia, convivenza ed età dei familiari) idonei a dimensionare il risarcimento all'effettiva entità del pregiudizio sofferto (cfr. ad es. Cass. n. 8827/2003; Cass. n. 8828/2003; Cass. n. 28407/2008)". La Corte di Appello genovese aveva riconosciuto agli eredi, a titolo di risarcimento *iure proprio*, l'importo in favore di ciascuno di Euro 150.000,00 e ad entrambi in solido, a titolo di risarcimento *iure hereditario*, l'ulteriore somma di Euro 76.000,00. Non si deve infatti dimenticare che chi vive a stretto contatto con un soggetto colpito da asbestosi, ne percepisce il lento spegnersi e la crescente difficoltà respiratoria che portano, sostanzialmente, al culmine della malattia ad una "morte per asfis-

⁽³⁵¹⁾ Cass., Sezione Lav., Sentenza del 21 aprile 2011, n. 9238, conformemente a quanto altresì ribadito dalla Corte con la Sentenza n. 5086 del 2012.

sia" ed è fatto notorio che la vittima non decede immediatamente ma consente al soggetto di rendersi conto, prima di perdere conoscenza, di ciò che sta per accadere. Quindi i familiari dei lavoratori esposti e di quelli che hanno contratto patologie asbesto correlate hanno diritto ad ottenere il risarcimento di tutti i danni non patrimoniali per lesione del vincolo parentale e dei rapporti affettivi (sia *jure proprio* sia *jure hereditatis*, quest'ultimo con riferimento al riconoscimento di quella sofferenza di massima intensità che, notoriamente, il malato prova d'innanzi alla morte, di cui ne ha percepito inesorabilmente l'approssimarsi), che sono riconducibili alla inviolabilità garantita dagli artt. 2, 29, 30 e 31 della Costituzione e che debbono essere risarciti a titolo di responsabilità extracontrattuale, così come già affermato dalla Corte di Cassazione, terza Sezione Civile, Sentenze n. 8827⁽³⁵²⁾ ed 8828⁽³⁵³⁾ del 2003, che vengono costantemente richiamate nelle decisioni della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, oltre che dalle Sezioni Unite, prima con la Sentenza 6572 del 2006, e poi con la Sentenza 26972 del 2008, cui fa esplicito riferimento⁽³⁵⁴⁾, che si aggiunge al danno morale, poiché i vincoli parentali e quelli familiari trovano nella Carta Costituzionale il loro riconoscimento più elevato e la loro formale consacrazione ed efficace tutela, la cui lesione determina, nell'ambito della interpretazione costituzionalmente orientata della norma di cui all'art. 2059 c.c., in combinato disposto con

⁽³⁵²⁾ Cass. civ., sez. III 31 maggio 2003, n. 8827. Non sussiste alcun ostacolo alla risarcibilità del danno non patrimoniale in favore dei prossimi congiunti del soggetto che sia sopravvissuto a lesioni seriamente invalidanti. Nel vigente assetto dell'ordinamento, nel quale assume posizione preminente la Costituzione — che, all'art. 2, riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo —, il danno non patrimoniale deve essere inteso come categoria ampia, comprensiva di ogni ipotesi in cui sia leso un valore inerente alla persona, non esaurendosi esso nel danno morale soggettivo. Il danno non patrimoniale conseguente alla ingiusta lesione di un interesse inerente alla persona, costituzionalmente garantito, non è soggetto, ai fini della risarcibilità, al limite derivante dalla riserva di legge correlata all'art. 185 c.p., e non presuppone, pertanto, la qualificabilità del fatto illecito come reato, giacché il rinvio ai casi in cui la legge consente la riparazione del danno non patrimoniale ben può essere riferito, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, anche alle previsioni della Legge fondamentale, ove si consideri che il riconoscimento, nella Costituzione, dei diritti inviolabili inerenti alla persona non aventi natura economica implicitamente, ma necessariamente, ne esige la tutela, ed in tal modo configura un caso determinato dalla legge, al massimo livello, di riparazione del danno non patrimoniale.

⁽³⁵³⁾ Cass. civ., sez. III 31 maggio 2003, n. 8828. Il danno non patrimoniale conseguente alla ingiusta lesione di un interesse inerente alla persona, costituzionalmente garantito, non è soggetto, ai fini della risarcibilità, al limite derivante dalla riserva di legge correlata all'art. 185 c.p., e non presuppone, pertanto, la qualificabilità del fatto illecito come reato, giacché il rinvio ai casi in cui la legge consente la riparazione del danno non patrimoniale ben può essere riferito, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, anche alle previsioni della Legge fondamentale, ove si consideri che il riconoscimento, nella Costituzione, dei diritti inviolabili inerenti alla persona non aventi natura economica implicitamente, ma necessariamente, ne esige la tutela, ed in tal modo configura un caso determinato dalla legge, al massimo livello, di riparazione del danno non patrimoniale.

⁽³⁵⁴⁾ In modo più esteso: E. BONANNI e G. UGAZIO, *Patologie Ambientali e Lavorative*, Ed. Minerva Medica, Torino, 2011.

le norme di cui agli artt. 29 e 30 della Costituzione l'obbligo dell'integrale ristoro, e perché nessuna offesa di questa natura, rilevante sul piano dell'ordinamento, deve infatti rimanere sfornita di apprezzamento risarcitorio (quale che sia poi la concreta tecnica adoperata per la liquidazione), che deve portare ad una "adeguata personalizzazione del danno" in base alla peculiarità del caso concreto poiché "è compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione". La personalizzazione del danno è fondamentale per consentire al soggetto vittima della lesione e ai di lui familiari di ottenere quel "*quid pluris*" monetario, delineato dagli artt. 138 e 139 del Codice delle Assicurazioni rispettivamente nella misura del 30% (art. 138 comma 3 D.Lgs. 209/2005 per le lesioni di non lieve entità) e nella misura di 1/5 (art. 139 comma 3 D.Lgs. 209/2005 per le lesioni di lieve entità) da parte del Giudice in aggiunta alla omnicomprensiva liquidazione del danno biologico+danno morale, secondo le tabelle milanesi. Ma non si tratterà di un riconoscimento e di una valutazione automatica da parte del Giudice (che tendenzialmente liquiderà tutti i pregiudizi subiti dal danneggiato e dai danneggiati all'interno della voce unitaria di danno non patrimoniale "descritta" dal danno morale) ma, trattandosi di danno evento, sarà onere del danneggiato creditore fornire elementi di prova e allegazioni tali da giustificare la ulteriore consistenza delle sofferenze fisiche e psichiche patite.

c) Macchine tessili da filatura e mesotelioma pleurico (Trib. Bergamo 28 giugno 2012)

E ancora con riferimento ad un caso di mesotelioma pleurico, si è pronunciato il Tribunale di Bergamo, Sezione Lavoro, con sentenza del 28 giugno 2012 (oggetto peraltro di commento di Stefano Rossi, "*Morte da amianto e risarcimento jure hereditatis*", il 23 settembre 2012 su www.personaedanno.it), in cui gli eredi di una lavoratrice hanno ottenuto il risarcimento conseguente al decesso della stessa in dipendenza di una patologia asbesto correlate. I familiari, in qualità di eredi della lavoratrice deceduta, avevano convenuto in giudizio una azienda che operava nel settore tessile, per sentirla dichiarare tenuta e conseguentemente condannare al risarcimento del danno biologico, del danno morale sofferti in vita dalla *de cuius* e acquisiti *jure hereditatis*, per violazione degli artt. 2043 e 2087 del Codice civile, quantificati nella complessiva somma di € 836.448,75. In fatto i ricorrenti deducevano che la vittima aveva lavorato per ben 38 anni (e precisamente dal 13 dicembre 1941 al 29 giu-

gno 1979), con mansioni di operaia su macchine tessili da filatura e tessitura, sulle quali erano stato utilizzato amianto sugli impianti frenanti. I ricorrenti deducevano altresì che, nell'ambiente di lavoro, i sistemi volti ad aspirare e inertizzare le polveri di amianto era inesistenti così come non erano stati forniti ai lavoratori i sistemi di protezione individuale. La *de cuius* era poi deceduta per mesotelioma pleurico nel marzo 2007. L'INAIL aveva accertato la dipendenza da causa di lavoro della patologia, erogando la rendita in favore dei superstiti. La azienda convenuta, costituendosi, in *primis* eccepiva l'infondatezza della domanda risarcitoria, essendo il danno già stato indennizzato dall'INAIL e, nel merito, chiedeva il rigetto della domanda. Espletata l'attività istruttoria a mezzo prove testimoniali e consulenza tecnica, il Giudice accoglieva la domanda dei familiari della lavoratrice nei seguenti termini. Preliminarmente veniva rigettata l'eccezione di avvenuto indennizzo del danno da parte dell'INAIL in quanto, come noto e per costante giurisprudenza, detto indennizzo non comprende il danno morale e non esaurisce il risarcimento del danno spettante all'assicurato. Peraltro, dall'esame della documentazione prodotta in giudizio, l'Istituto previdenziale aveva materialmente erogato solo la rendita ai superstiti di cui all'art. 85⁽³⁵⁵⁾ del D.P.R. n. 1124/1965, che non può certo essere detratta dal risarcimento richiesto in sede civile, ove i ricorrenti hanno domandato unicamente il risarcimento del danno biologico e del danno morale maturati in vita dalla lavoratrice. Detta disposizione prevede, in favore dei superstiti che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 106 di detto D.P.R., nel caso in cui l'infortunio o la malattia professionale ha come conseguenza la morte, una rendita ragguagliata al cento per cento della retribuzione determinata secondo i criteri di cui ai successivi artt. 116-120⁽³⁵⁶⁾. La conforme giurisprudenza di legittimità⁽³⁵⁷⁾ ha chiarito che la funzione della rendita "è palesemente quella di sopperire, sostituendo la retribuzione dell'infortunato, alle necessità economiche dei superstiti". La stessa sentenza n. 18820/2008 della Suprema Corte qualifica la rendita INAIL come diritto *jure proprio* e non destinata a coprire danni diversi da quelli patrimoniali, connotata da cinque caratteristiche: a) il diritto non appartiene al patrimonio del *de cuius* ma nasce "alla e per la morte dell'assicurato"; b) i titolari del diritto sono determinati direttamente dalla legge; c) l'attri-

⁽³⁵⁵⁾ Articolo oggi sostituito dall'art. 7 Legge 10 maggio 1982, n. 251 con decorrenza 1 luglio 1983.

⁽³⁵⁶⁾ Quanto all'art. 116 per la rivalutazione delle vendite si vedano art. 55 comma 1 lettera n) Legge 17 maggio 1999, n. 144 e art. 11 D.Lgs. 38/2000.

⁽³⁵⁷⁾ *Ex plurimis* Cass. Civ. 18 maggio 2000, n. 6480.

buzione della rendita avviene per capi e non per stirpi: valgono in sostanza le esigenze previdenziali di ciascuno; *d*) in caso di passività, l'indennità erogata non si confonde con il patrimonio del *de cuius*; *e*) la rendita compete ai superstiti indipendentemente dalla liquidazione elargita al *de cuius*. Nel merito il Giudice ha accolto la domanda. Occorre evidenziare che, proprio per la delicatezza della materia e per la difficoltà di prova del nesso causale tra esposizione all'amianto e decesso dovuto al lunghissimo periodo di latenza intercorrente tra principio di malattia e morte del lavoratore, in giudizio deve essere fornito ogni elemento utile volto a descrivere l'ambiente di lavoro (spesso mutato dato il lungo tempo intercorso e, frequentemente, per la cessazione della attività da parte della azienda) e i mezzi di protezione forniti dal datore di lavoro al dipendente. Nel caso di specie, l'analisi di tutte le prove espletate ha confermato, al di là di ogni ragionevole dubbio, che la lavoratrice era impegnata ai telai con mansioni di tessitrice. La lavorazione sprigionava polvere e, come spesso accadeva anche in altre lavorazioni, la polvere veniva rimossa con pistole ad aria compressa: operazione che veniva compiuta dai dipendenti senza che agli stessi fossero fornite le mascherine protettive da parte della azienda. Mascherine che, probabilmente, pur non eliminando del tutto il problema, quanto meno avrebbero ridotto di molto l'inspirazione delle polveri di amianto. Desideriamo riportare quanto accertato dal nominato consulente tecnico per specificare come, nonostante si fosse a conoscenza della nocività dell'amianto, ancora negli anni novanta, "i sistemi frenanti installati sulle macchine tessili fossero di tipo meccanico a sfregamento dotati di guarnizioni costituite da materiali contenenti amianto" e, in particolare, come "i filatoi erano dotati di freni a nastro in amianto azionabile manualmente; sui ritorcitori era possibile arrestare ogni singolo fuso spingendo con il ginocchio un pattino frenante dotato di guarnizioni in amianto; la roccatrice era dotata di freno a ganascia di tipo automobilistico contenente amianto; tutti i telai utilizzati nella seconda metà del secolo scorso possedevano sia frizioni che freni con guarnizioni a base di amianto". Si deve poi considerare che i lavoratori delle aziende e delle fabbriche, proprio per la produzione industriale cui dovevano fare fronte, erano impegnati in ambienti di lavoro molto grandi (capannoni, hangars etc.), nei quali erano presenti e in funzione un elevato numero di macchine e ogni operaio lavorava su più filatoi, roccatrici o telati ed inoltre la frequente usura delle guarnizioni richiedeva interventi sostitutivi altrettanto frequenti (v. relazione c.t.u.), con conseguente inalazione delle fibre di amianto. Se a ciò aggiungiamo che la azienda convenuta (come peraltro la quasi totalità

delle aziende del nostro paese) non obbligava le proprie dipendenti ad indossare le mascherine, è intuibile desumere la sussistenza di una colpa specifica in capo al datore di lavoro. Per quanto attiene agli impianti di areazione, come abbiamo detto, la difficoltà della prova attiene al mutato stato dei luoghi in cui la lavoratrice aveva operato (ricordiamo che era stata assunta nel 1941 era in pensione dal 1979 e deceduta nel marzo 2007: la causa era stata incardinata nel 2010, a oltre trenta anni di distanza dall'ultimo stato dei luoghi in cui la *de cuius* aveva svolto le proprie mansioni), pertanto, sulla base delle prove fotografiche in atti, nell'impossibilità "di stabilire quali e quanti impianti di areazione fossero installati nel periodo lavorativo" in cui aveva operato la *de cuius* e, parimenti, nella impossibilità di "affermare la congruità di tali impianti rispetto alla volumetria dei locali ed al numero delle macchine", si era giunti a ritenere, sulla base di presunzioni gravi precise e concordanti che "l'ambiente lavorativo fosse polveroso e non sufficientemente protetto". Il consulente, da ultimo, aveva comunque ritenuto sussistente il nesso di causa tra il mesotelioma pleurico e il decesso della *de cuius*, come causalmente determinato dall'attività lavorativa svolta presso la azienda, essendo state escluse altre possibili concause. In punto di diritto, il Tribunale ha ritenuto sussistente la responsabilità dell'azienda, ai sensi della norma cardine di cui all'art. 2087 del Codice civile, "per aver consentito alla lavoratrice di operare in condizioni di pericolosità ambientale, essendo indubbia la pericolosità dell'amianto per la salute, che risulta sin dal R.D. 14 giugno 1909, n. 442 in tema di lavori ritenuti insalubri per le donne ed i fanciulli". Non dimentichiamo poi che l'asbestosi è stata inserita dalla Legge n. 455 del 1943⁽³⁵⁸⁾ tra le malattie professionali tabellate come "potenzialmente mortale, causa sicura di una abbreviazione della vita, quanto meno per le patologie respiratorie e cardiache ad essa correlate"⁽³⁵⁹⁾. In base a tali previsioni normative, che contengono una presunzione di generale pericolosità delle polveri, indipendentemente dalla situazione particolare dell'amianto, seppur in giudizio non è stato possibile accertare o meno la sussistenza di una specifica conoscenza da parte dei responsabili dell'azienda della nocività dell'amianto quanto meno sotto un profilo penalistico di dolo eventuale, è però emerso in modo incontrovertibile che non furono adottate tutte quelle misure ido-

⁽³⁵⁸⁾ Con modifica ex art. 1 Legge 10 febbraio 1961, n. 51 (G.U. n. 58 del 6 marzo 1961) e pubblicazione nuovo elenco in supplemento ordinario n. 68 alla G.U. n. 70 del 22 marzo 2008 ex art. 139 D.P.R. 1124/1965.

⁽³⁵⁹⁾ Per tutte Cass. Pen. Sez. IV, n. 998 del 14 gennaio 2003.

nee a preservare i propri dipendenti dal generale pericolo di inalazione delle polveri di qualunque tipo. Si tratta di una tipica ipotesi di responsabilità omissiva posta in capo alla azienda per non aver adottato tutte quelle misure, imposte dalla normativa del settore, atte ad eliminare o quanto meno ridurre significativamente la fonte di rischio, ovvero l'inalazione delle polveri, e in particolare di quelle di amianto. Per quanto concerne invece l'adeguatezza dei sistemi di areazione in numero sufficiente in rapporto al numero delle macchine ed alla volumetria dell'ambiente, si è dovuto fare ricorso all'uso di presunzioni che hanno ragionevolmente condotto il giudicante, unitamente alla mancata distribuzione di mascherine ai lavoratori, a ritenere che la presenza degli stessi avrebbe, se non impedito, comunque attenuato o limitato l'inalazione delle polveri. Come noto, infatti, nel giudizio civile "il nesso di causalità tra la condotta e l'evento dannoso deve essere affermato non solo quando, secondo un giudizio di probabilità, questo non si sarebbe verificato ove l'azione doverosa fosse stata compiuta, ma anche quando l'evento stesso si sarebbe realizzato in epoca diversa o con minore intensità lesiva⁽³⁶⁰⁾. Inoltre, è sicuramente vero che, in materia di colpa e di esigibilità dell'osservanza delle regole di condotta, l'agente modello cui fare riferimento è quello del momento in cui è stata posta in essere la condotta che ha infranto la regola cautelare, dovendosi quindi tener conto dello stato della scienza e della tecnica dell'epoca. Tuttavia, il problema della non esigibilità della condotta diviene mal impostato quando risulti che niente o quasi era stato fatto in ordine al problema delle polveri⁽³⁶¹⁾. Pertanto, nella situazione in esame, non può escludersi, ed anzi appare ragionevole ritenere, che l'eventuale utilizzo delle maschere, sia pure di quelle esistenti all'epoca, così come l'installazione di impianti di areazione, avrebbe, se non impedito, quanto meno ritardato l'insorgenza della patologia o limitato gli effetti dannosi". Dopo aver esaminato la sussistenza della responsabilità in capo alla convenuta nella causazione della patologia che ha determinato la morte della lavoratrice, il Tribunale passa ad esaminare il profilo del *quantum* risarcitorio. Come vedremo anche in questo caso si pone il problema inerente il risarcimento del diritto *jure hereditatis*, oggetto della parte introduttiva del nostro commento. Infatti la azienda aveva sostenuto, fin dalla propria memoria di costituzione che la morte della lavoratrice sarebbe avvenuta pressoché istantaneamente con la diagnosi e la comparsa della patologia tumorale con conseguente rigetto della do-

⁽³⁶⁰⁾ Tra le altre Cass. civ. S.U. n. 30328/2002; Cass. Pen. Sez. IV, n. 988/2003 e Cass. Pen. Sez. IV n. 37432/2003.

⁽³⁶¹⁾ Così Cass. Pen. Sez. IV, 6 febbraio 2001.

manda di ristoro del danno biologico permanente e una liquidazione del solo danno biologico terminale commisurato, seppur con attenzione al criterio della personalizzazione del danno, alla sola inabilità temporanea. Fortunatamente il Tribunale si è mostrato di contrario avviso, dapprima rilevando come tutte le sentenze di legittimità richiamate dalla difesa della azienda per negare il risarcimento del danno biologico terminale avessero ad oggetto fattispecie inerenti sinistri stradali e non ipotesi di malattia professionale in cui il decesso della vittima, se non avvenne istantaneamente, seguì di pochi giorni l'evento dannoso⁽³⁶²⁾. Il richiamo è ancora una volta al criterio dell'apprezzabile lasso di tempo e alla consapevolezza della inevitabile fine mentre nessuno dei precedenti richiamati dalla convenuta pone, come punto focale di partenza, la valutazione della intensità della sofferenza: come sappiamo, purtroppo, dal momento dell'insorgenza della patologia asbesto correlata, la vittima entra in una escalation di aumento dell'intensità del dolore tale da non poter essere alleviata neppure con l'uso di morfina, soprattutto quanto il tumore, magari, si è esteso anche alle ossa. In secondo luogo, ritenendo possibile procedere ad una valutazione equitativa del danno, attraverso l'applicazione delle Tabelle milanesi, atteso che la morte della lavoratrice è avvenuta dopo tre mesi (marzo 2007) dal momento in cui le fu diagnosticata il mesotelioma (dicembre 2006). In particolare, il ragionamento del Tribunale è il seguente: poiché le tabelle la liquidazione del danno biologico permanente, non essendo certo quando si verificherà la morte del soggetto che ha subito la lesione, si fondano su di un criterio probabilistico di vita futura (parametrato alla vita media) appare giusto ridurre equitativamente gli importi derivanti dall'applicazione delle medesime, essendo noto, in tale situazione, quando il decesso è avvenuto. Infatti nel caso in esame, essendo deceduta la lavoratrice, non deve essere risarcita un'aspettativa di vita, ma è necessario procedere a "riproporzionare il criterio risarcitorio". Il Tribunale ha applicato, ai fini liquidativi, "un abbattimento del 80% (ovvero di una percentuale all'incirca pari all'età del danneggiato al momento del decesso) dell'importo derivante dall'applicazione del criterio tabellare effettuato secondo le tabelle del Tribunale di Milano". Il danno è stato pertanto quantificato nel seguente modo: € 136.082,40 (pari ad € 680.412,00 detratto l'ab-

⁽³⁶²⁾ Tra le sentenze citate si vedano: Cass. civ., 17 gennaio 2008, n. 870 in cui il decesso ha seguito di appena 3 giorni il sinistro; Cass. civ., 25 maggio 2007, n. 12253 in cui il decesso è stato istantaneo ed analogamente; Cass. civ., 22 marzo 2007, n. 6946, nonché Cass. civ. 30 gennaio 2006, n. 1877 in cui il decesso si è verificato dopo 14 giorni dal sinistro e, da ultimo, Cass. civ., 28 aprile 2006, n. 9959 in cui il decesso è avvenuto dopo circa un mese dal sinistro.

battimento dell'80% corrispondente ad € 544.329,60) per invalidità permanente rivalutata al momento del deceduto, oltre ad € 4.000,00 per invalidità temporanea (pari ad € 100.000 X 40 giorni), € 4.500,00 per invalidità temporanea al 75% (pari ad € 75,00 per 60 giorni); € 3.000,00 per invalidità temporanea al 50% (pari ad € 50,00 per 60 giorni). Pertanto la somma liquidata dal Tribunale agli eredi della lavoratrice, in proporzione delle rispettive quote ereditarie, ammonta a complessivi € 147.582,40. Si tratta dunque di una decisione che, in adesione alla liquidazione "integrale ma non oltre" tracciata dalle Sezioni Unite del novembre 2008, prende in esame il danno inteso come complesso dei pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali. Sappiamo che il danno è danno evento e non *in re ipsa* pertanto, per trovare accoglimento, ed essere integralmente risarcito non può prescindere dalla concreta lesione e dalle reali conseguenze che l'illecito o l'inadempimento hanno determinato nella vittima e nei suoi familiari. Il Tribunale di Bergamo, seppur avendo, per la peculiarità del caso, proceduto ad un abbattimento pari all'età della vittima al momento del decesso, ha comunque adottato, per quanto riguarda il danno biologico, i barèmes indicati dalle allora vigenti tabelle di Milano aggiornate al 2011⁽³⁶³⁾, mentre per quanto riguarda la valutazione delle altre voci descrittive del danno non patrimoniale (afferenti la sfera esistenziale e morale, relazionale e familiare) si è proceduto ad adottare un criterio equitativo. In punto di an, sotto il profilo inerente la valutazione dello stato dei luoghi e del cosiddetto rischio ambientale, il Giudice ha richiamato l'applicazione delle presunzioni semplici (artt. 2727 e 2729 del codice civile) ed apprezzamenti di probabilità, indicando le ragioni del processo logico attraverso il quale è stato valutato, alla luce di tutti i dati risultanti dall'istruttoria espletata, l'insalubrità dell'ambiente lavorativo dell'azienda⁽³⁶⁴⁾.

L'art. 2056 c.c. e il criterio di liquidazione equitativa del danno

Quanto al dettato normativo dell'art. 2056 del codice civile, già abbiamo detto con riferimento al primo comma, mentre per quanto concerne il secondo e ultimo comma, la norma prevedendo che "il lucro

⁽³⁶³⁾ Oggi tabelle 2013 (v. 2-4-13).

⁽³⁶⁴⁾ In tema di applicazione delle presunzioni e del processo logico, si segnala: Cass. civ. 28 novembre 1996, n. 10606, in *MGI* 1996; Cass. civ. 3 agosto 1995, n. 8502, in *MGI* 1995; Cass. civ. 29 aprile 1986, n. 2957, in *MGI* 1986; Cass. civ. 18 ottobre 1984, n. 5259, in *MGI* 1984; Cass. civ. 3 luglio 1982, n. 3977, in *MGI* 1982; Cass. civ. 13 maggio 1982, n. 3000, in *GI* 1982, I, 1, 1413.